

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19						
(Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)						
Limiti agli spostamenti <i>(art. 1 lett. A)</i>	Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili <i>(art. 1 lett. B)</i>	Prescrizioni per i soggetti in quarantena <i>(art. 1 lett. C)</i>	Eventi sportivi <i>(art. 1 lett. D come modificato dal DPCM 9.3.2020)</i>	Raccomandazioni per i datori di lavoro <i>(art. 1 lett. E)</i>	Impianti sciistici <i>(art. 1 lett. F)</i>	Eventi in luogo pubblico <i>(art. 1 lett. G)</i>
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;	ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante	divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli allievi, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro	si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r.	Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici	sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività

In vigore dal giorno 10 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 2 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

(Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)

Servizi educativi e per l'infanzia <i>(art. 1 lett. H)</i>	Luoghi di culto <i>(art. 1 lett. I)</i>	Musei <i>(art. 1 lett. L)</i>	Procedure concorsuali <i>(art. 1 lett. M)</i>	Ristorazione e bar <i>(art. 1 lett. N)</i>
<p>sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi</p>	<p>l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri</p>	<p>sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</p>	<p>sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)</p>	<p>sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</p>

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19				
(Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)				
Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione <i>(art. 1 lett. O)</i>	Congedi sanitari <i>(art. 1 lett. P)</i>	Riunioni in collegamento <i>(art. 1 lett. Q)</i>	Prescrizioni per strutture di vendita medie e grandi <i>(art. 1 lett. R)</i>	Centri sportivi <i>(art. 1 lett. S)</i>
sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato I lettera d), tra i visitatori, <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;</u>	sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale	sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti	nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.</u> La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), <u>con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione</u>	sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

**Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.**

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3							
(Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)							
Personale sanitario <i>(Art. 3 n. 1 lett. A)</i>	Persone anziane con patologie croniche <i>(Art. 3 n. 1 lett. B)</i>	Spostamenti persone fisiche <i>(Art. 3 n. 1 lett. C)</i>	Soggetti con alterazione febbrile <i>(Art. 3 n. 1 lett. D)</i>	Affollamento nei pubblici uffici <i>(Art. 3 n. 1 lett. E)</i>	Compiti dei Sindaci e delle associazioni <i>(Art. 3 n. 1 lett. F)</i>	Attività ricreative alternative <i>(Art. 3 n. 1 lett. G)</i>	Soluzioni disinfettanti per le mani <i>(Art. 3 n. 1 lett. H)</i>
il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute	è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato I	si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari	ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante	nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato I	i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali	è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati	nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani

In vigore dal giorno 10 marzo 2020 al giorno 03 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure (art. 2 comma 1 D.P.C.M. 08.03.2020)

Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3 (Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)			
Procedure concorsuali (Art. 3 n. 1 lett. I)	Sanificazione mezzi di trasporto (Art. 3 n. 1 lett. L)	Ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (Art. 3 n. 1 lett. M)	Art. 3 comma 7 Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d	le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi	chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti	<p>Allegato 1:</p> <p>Misure igienico-sanitarie:</p> <p>a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mai;</p> <p>b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</p> <p>c) evitare abbracci e strette di mano;</p> <p>d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);</p> <p>f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</p> <p>11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</p> <p>i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</p> <p>m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate</p>

**Quadro sinottico delle misure contenute nel del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
estese a tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.**

Sanzioni

(Gli articoli indicati si riferiscono al DPCM 8.3.2020)

Art. 4 comma 2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6.